SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE (Difesa)	«Distribuzione gratuita per una sola volta di stoffe e fodere per divise a ufficiali e mare- scialli dell'Esercito» (N. 2625) (Approvato dalla Camera dei deputati):
RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 1952 (64° in sede deliberante) Presidenza del Vice Presidente CERICA	CEMMI, relatore
INDICE	PRESIDENTE
Disegni di legge: (Discussione e approvazione) « Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2111, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886 » (N. 2617): Cornaggia Medici, relatore	Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa
«Riordinamento dei gradi per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nella Aeronautica » (N. 2604) (Approvato dalla Camera dei deputati): PRESIDENTE	«Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare» (N. 2646) (Approvato dalla Camera dei deputati): CORNAGGIA MEDICI, relatore
Cadorna	«Soprassoldo per i militari dell'Arma dei

Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la

difesa

64^a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

«Estensione ai cancellieri giudiziari militari	
del disposto dell'articolo 3 del decreto legisla-	
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 mag-	
gio 1947, n. 400 » (N. 2644) (Approvato dalla	
Camera dei deputati)	593
« Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali	
militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano,	
Verona e Padova » (N. 2645) (Approvato dalla	
Camera dei deputati)	594
(Seguito della discussione e rinvio)	
« Proroga delle concessioni di alloggi dema-	
niali non di servizio per i dipendenti del Mi-	
nistero della difesa » (N. 2312) (Di invatativa	
dei senatori Romano Antonio ed altri):	
Vaccaro, relatore	584
Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la	
difesa	584

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bardini, Beltrand, Bruna, Cadorna, Caldera, Casardi, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Martini, Miceli Picardi, Palermo, Pellegrini, Pertini e Vaccaro.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri: « Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa » (N. 2312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri: « Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, relatore. Come ho già accennato nell'ultima riunione, desidero presentare un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge, del seguente tenore: « A detta proroga strettamente personale ha diritto solo l'attuale concessionario cui è fatto divieto di subaffitto ».

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io non credo di suscitare il sospetto, presso la Commissione del Senato come presso la Commissione della Camera dei deputati, di voler dilazionare l'approvazione dei disegni di legge in discussione, se non per motivi che mi inducono a riesaminare le posizioni del Governo per venire quanto più possibile incontro alle esigenze degli interessati. Così ho fatto finora, e così mi propongo di fare per la proposta di legge in discussione.

Io concordo, salvo per una questione di forma, con l'emendamento proposto dal senatore Vaccaro, nel senso che esso tende a restringere ulteriormente la portata della proposta di legge. Vorrei però riservarmi di esaminare nuovamente, come ho detto altra volta, tutto il progetto di legge in rapporto alle indicazioni che sto per avere sull'attuale situazione di fatto: è necessario conoscere quali siano gli interessati, quanti siano, in quali località siano posti questi appartamenti, che bisogno noi abbiamo, riguardo ai singoli locali, di averne la disponibilità per uso del Ministero, per poter così giungere ad una soluzione che sia equa, temperata e venga incontro quanto più possibile agli interessi del personale in questione.

Pregherei soltanto l'onorevole Vaccaro di voler introdurre nel suo emendamento una piccola rettifica: quella cioè di non parlare di « subaffitto », ma di « subconcessione », perchè la natura giuridica di questo rapporto è la concessione amministrativa, non l'affitto. Ad ogni modo questo è un dettaglio di pura forma.

Concludendo, io chiedo ancora una volta di rinviare la discussione di questo provvedimento di alcuni giorni, quando io sarò in grado di presentare delle proposte che forse saranno accettabili da parte della Commissione, tendenti a far sì che nel disegno di legge l'interesse dello Stato sia contemperato con l'equità e l'umanità nei confronti degl'interessati.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sul disegno di legge si intende rinviata a prossima riunione.

64ª RIUNIONE (4 dicembre 1952)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli
ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie
in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2111, convertito nella legge
17 maggio 1938, n. 886 » (N. 2617).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliam e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cornaggia Medici.

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Si tratta, a mio parere, di provvedimenti di equità. La Commissione sa come molti cappellani militari sono rimasti lunghissimamente in servizio. Questo periodo di servizio, per una carenza della legge, non viene computato agli effetti della pensione a cui essi potrebbero aver diritto per essere iscritti in altri ruoli, per esempio in quello di insegnanti. Basta leggere la dizione dell'articolo primo, così come è formulata nel disegno di legge governativo, per accorgersi della necessità di approvare questo provvedimento.

Non sarò io a dover ricordare all'onorevole Commissione come i cappellani militari non solo si siano spesso coperti di una gloria morale, ma siano anche in molti casi caduti o rimasti feriti nell'adempimento del proprio dovere, e tutti abbiano praticamente rischiato la vita come gli altri ufficiali, di modo che mi pare che una distinzione tra il gruppo di ufficiali non sacerdoti e il gruppo degli ufficiali sacerdoti non abbia veramente alcun fondamento.

Alla copertura finanziaria — lo dico per tranquillizzare la Commissione — provvede l'articolo 2, il quale fa riferimento ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministro competente. Ricorderò ai colleghi che si tratta della tenue somma di lire 1.400.000.

PALERMO. Io vorrei avanzare una proposta, al fine di adottare un provvedimento unico per tutti gli ufficiali in congedo. Noi abbiamo rinviato alla prossima riunione l'esame della proposta di legge relativa agli ufficiali di complemento che tornano alla vita civile. Qui si tratta invece di un provvedimento concernente i sacerdoti richiamati alle armi. Io vorrei anzitutto far notare alla Commissione che il sacerdote richiamato alle armi, quando è congedato, trova subito la sua occupazione, in quanto riprende il ministero che aveva anteriormente esercitato.

Ad ogni modo, io non voglio entrare nel merito del progetto di legge. Dico solo che, avendo rinviato la discussione del precedente progetto, sarebbe il caso di rinviare anche questo, in modo da poter adottare sia per i sacerdoti che per i civili lo stesso trattamento.

CADORNA. Questo disegno di legge si richiama ad un decreto legislativo già in vigore per gli ufficiali di complemento. L'analogia esiste dunque tra quanto è già applicato per tutti gli ufficiali e i sottufficiali in carriera continuativa o di complemento e gli ufficiali della riserva, e quanto dovrebbe essere applicato per i cappellani militari i quali, pur trovandosi nelle stesse condizioni, di aver cioè prestato venti anni di servizio, non furono computati in questa categoria. La categoria a proposito della quale abbiamo rinviato la discussione è composta invece e di coloro i quali sono stati trattenuti in servizio a loro domanda, e di coloro i quali, avendo compiuto soltanto 10 anni di servizio, si propone che abbiano una determinata indennità una tantum.

Io mi sento quindi in dovere di sostenere questo disegno di legge, perchè non propone nulla di nuovo, ma opera nell'àmbito di un decreto che è già in funzione: il decreto del 1937, il quale già riconosce agli ufficiali di complemento e della riserva ed ai sottufficiali in carriera continuativa il diritto al normale trattamento di quiescenza al compimento del 20º anno di effettivo servizio valutabile ai fini della pensione. Il disegno di legge di cui è relatore il senatore Cornaggia non fa che estendere ai cappellani queste disposizioni già in vigore;

64^a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

non credo quindi che ci possa essere difficoltà ad approvarlo.

Circa la differenza cui accennava l'onorevole Palermo tra la facilità dei cappellani che tornano alla vita civile a trovare nuovo impiego e la situazione degli altri ufficiali, ciò esula dall'àmbito della legge.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Aderendo alle osservazioni del senatore Cadorna, io non vedo la ragione di un rinvio. Se questo rinvio viene chiesto per altri motivi, non mi oppongo; ma se viene chiesto per agganciare questo disegno di legge alla proposta del senatore Palermo, sono costretto ad oppormi. Come ha giustamente rilevato l'onorevole Cadorna, con quella proposta si tratta di affermare un nuovo principio, mentre con l'attuale disegno di legge si tratta di estendere ai cappellani militari una norma già vigente nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura.

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni, concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli « ausiliario » e « di riserva ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952–1953 sarà fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e lire 400.000, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

(È approvato).

PALERMO. Dichiaro di votare contro questo disegno di legge, perchè non ritengo giusto che si adottino provvedimenti di favore a beneficio dei cappellani militari e non si tenga presente la situazione di numerosi cittadini i quali, per aver servito il loro Paese non hanno la possibilità — specialmente quando si tratti di un lungo periodo di richiamo — di essere reintegrati subito nelle loro occupazioni civili, cosa che non accade per i cappellani militari i quali, quando lasciano il servizio, tornano al loro ministero.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento dei gradi del personale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica » -(N. 2604) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cemmi.

CEMMI, relatore. Si tratta di un disegno di legge molto chiaro, perchè tendente ad attuare una giustizia equiparativa nei confronti delle guardie di pubblica sicurezza.

In sostanza, si dispone che i sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, qualora siano richiamati nell'Esercito, saranno incorporati con il grado corrispondente a quello rivestito nel corpo.

L'articolo 2 si occupa della categoria governo dell'Aeronautica militare, ed estende la disposizione corrispondente soltanto ai sottufficiali in congedo, senza nominare le guardie scelte, per il motivo che, al 24º anno di età, i militari cessano dal prestare servizio di truppe e sono immessi nel servizio di ruolo.

è opportuno osservare altresì che il provvedimento non comporta spesa, e quindi non

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

viene richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

Propongo quindi che esso venga approvato così come è formulato nel testo governativo, già approvato dalla quinta Commissione della Camera dei deputati.

PALERMO. Io sono contrario a questo disegno di legge. Non capisco perchè le guardie scelte e i sottufficiali di pubblica sicurezza, 1 quali svolgono un'attività nel campo civile diversa da quella militare, entrando a far parte delle Forze armate debbano avere lo stesso grado che rivestivano nel Corpo di polizia, a meno che il ministro Pacciardo non voglia, come fece Mussolini, equiparare gli ufficiali della Milizia volontaria agli ufficiali dell'Esercito o, per essere più precisi, riconoscere la validità del grado della Milizia anche nelle Forze armate.

Io vorrei ricordare al senatore Cadorna, del quale sto leggendo proprio in questi giorni il libro « La riscossa », come egli dica che una delle cause delle nostre rovine è stata appunto quella di non avere attentamente letto, studiato e meditato, la storia del nostro Paese. Io faccio proprio appello a questa giusta osservazione dell'amico Cadorna, perchè non si incorra negli stessi errori nei quali si è caduti nel passato.

Gli agenti di polizia facciano il loro dovere nel campo della pubblica sicurezza; ma qui siamo nel campo della vita militare, e non comprendo perchè i gradi di questi agenti dovrebbero venir riconosciuti ai fini militari, tranne che, ripeto, il ministro Pacciardi non intenda introdurre nell'interno delle Forze armate degli sbirri specializzati per sorvegliare lo spirito e il morale dei soldati. (Commenti).

CASARDI. Questo si fa in Russia!

PALERMO. Lasciate stare la Russia: non la conoscete!

CADORNA. Non avevo pensato, leggendo il testo dell'attuale disegno di legge, che l'immissione di questo personale, in caso di richiamo, nelle Forze armate potesse dar luogo ad osservare che la sua istruzione militare non sia di un sufficiente livello. Se si considera come è oggi organizzata la Polizia, che in gran parte è composta di reparti di tipo nettamente militare, si deve concludere — giacchè io non voglio

neanche prendere in considerazione l'ipotesi che si vogliano introdurre nell'Esercito degli sbirri o delle spie, perchè ciò si potrebbe ottenere anche senza conferire loro dei gradi — che non è giusto rinunziare ad un personale che ha forti capacità militari. I giovani che costituiscono i reparti celeri hanno una istruzione militare progredita: come volete dunque che li richiamiamo come semplici soldati, noi che difettiamo tanto di sottufficiali e graduati?

Io ritengo pertanto che questo provvedimento, nel quale non riconosco affatto gli elementi politici cui accennava il senatore Palermo, sia semplicemente un provvedimento inteso ad assicurare un certo numero di graduati i quali abbiano un'istruzione militare ritenuta sufficiente.

CEMMI, relatore. Debbo osservare che il Corpo di polizia fa parte delle Forze armate dello Stato.

PALERMO. Anche la Milizia volontaria era un corpo armato dello Stato!

CEMMI, $r \in latore$. Se volessimo esaminare la posizione di queste Forze armate dal punto di vista della loro dipendenza dal Ministero dell'interno, allora la stessa osservazione si potrebbe fare per i carabinieri.

PALERMO. I carabinieri sono militari e fanno parte dell'Esercito.

CEMMI, relatore. Anche quelli in questione sono militari pur se non fanno parte dell'Esercito e dipendono dal Ministero dell'interno.

Qui si tratta dell'effettiva posizione di uomini al servizio del Paese nelle Forze armate. Che siano carabinieri o agenti di pubblica sicurezza, non porta nessuna differenza: se essi hanno una istruzione militare, devono esplicare le funzioni a questa adeguate.

PRESIDENTE. Ricapitolando la questione, vorrei dire anch'io una mia parola. Il ragionamento che fa il collega Palermo non calza, perchè tutti sappiamo che la M. V. S. N. non aveva nessun addestramento al combattimento; io l'ho avuta al mio fianco in operazioni di guerra, e mi sono reso conto del fatto che quegli uomini non sapevano sparare, non sapevano, potrei dire, che cosa fosse una mitragliatrice o un cannone. Tutta la loro istruzione si era risolta nell'« avanti-march », nel passo di parata ecc. La Polizia invece è ade-

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

guatamente addestrata, perchè è dotata di autoblinde e di carri armati come le truppe corazzate. Sarebbe quindi stolto e colposo non fruire, in un paese come l'Italia, che ha scarsissime aliquote di graduati e di specializzati, della fonte di specializzazione che la Polizia offre. Sotto questo profilo, quindi, ritengo che il disegno di legge meriti l'approvazione della Commissione.

PALERMO. Vorrei ancora ricordare che il Corpo di polizia non ha mai fatto parte delle Forze armate dello Stato. Dopo il 25 luglio il Capo del Governo dell'epoca, maresciallo Badoglio, per poter immettere nella vita ordinaria dell'amministrazione militare tutte le forze più intimamente legate al regime fascista pensò, in linea provvisoria, di militalizzarle.

Se approvate questo disegno di legge, si presenterà poi la questione delle guardie carcerarie, che portano anche esse le stellette: i loro graduati avranno diritto, per analogia, ad avere riconosciuto il grado anche in seno alle Forze armate. Io prospetto questi miei dubbi e queste mie perplessità; siete voi che dovete valutarli. Io, per mio conto, dichiaro di votare contro questo disegno di legge.

JANNUZZI. Sottosegretario di Stato per la difesa. Onorevole Palermo, mi consenta di dirle che lei, con i suoi ragionamenti, confonde un poco la presenza di questi elementi nelle Forze armate con la questione contemplata dal disegno di legge, che è solo questione di grado. Se noi volessimo avere degli sbirri, come lei pensa, nell'Esercito, non sarebbe necessario, come è stato giustamente osservato, che essi rivestissero dei gradi: basterebbe che venissero arruolati come semplici soldati. La questione invece è un'altra: quando un appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene ad essere immesso nelle Forze armate ha diritto, come tutti gli altri, ad aspirare ad un grado? Evidentemente sì. Si tratta di vedere se egli è già preparato in modo tale che il grado gli competa senza bisogno di uno speciale addestramento, oppure se non possieda tale preparazione. Ora, poichè nè lei evita che tale agente venga immesso nelle nostre Forze armate, dato che viene richiamato, nè evita che consegua proprio quel determinato grado attraverso le forme ordinarie con cui qualsiasi soldato consegue i gradi superiori, ne deve dedurre come conseguenza che il respingere questo disegno di legge significa niente altro che il voler dire a questo agente: tu vieni già con la preparazione sufficiente per conseguire il grado, ma non puoi conseguirlo perchè hai raggiunto questa preparazione in un altro Corpo; quindi rifà da capo il corso, riacquista una preparazione che già hai, spendi una seconda volta quanto già hai speso la prima, consuma il tempo che hai già consumato la prima volta, e conseguirai il grado. Tutto questo, senza nessun risultato pratico e senza che si elimininino quegli inconvenienti che l'onorevole Palermo prevede e che, in verità, non sono nell'ordine delle nostre ideee. Non saranno neanche nell'ordine di idee delle Forze armate sovietiche caro onorevole Palermo, giacchè lei si dispiace tanto quando si parla della Russia...

PALERMO. Lo stesso quando si parla dell'America! Io non scendo sul terreno di queste polemiche inopportune: qui si parla dell'Italia, viviamo in Italia e ci si preoccupa delle Forze armate italiane. Io so che avete bisogno dell'America, e sentite sempre per contrapposto la necessità di fare il paragone con l'Unione Sovietica. Ma smettetela di tirare in ballo la Russia: essa qui non c'entra affatto, e tutto ciò si traduce in un ritornello così assurdo, che non è degno di voi.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Onorevole Palermo, quel proposito e quella necessità di creare degli sbirri nell'Esercito, io affermo che non esiste, perchè dell'Esercito italiano, della sua fedeltà ai principi patri, del suo spirito nazionale, della sua italianità, siamo tutti pienamente convinti!

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano richiamati alle armi nell'Esercito, sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regola-

64^a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

mento di disciplina militare. Le guardie sono incorporate come semplici soldati.

(È approvato).

Art. 2.

L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Distribuzione gratuita per una sola volta di
stoffa e fodere per divise a ufficiali e marescialli dell'Esercito » (N. 2625) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Distribuzione gratuita per una sola volta di stoffa e fodere per divise a ufficiali e marescialli dell'Esercito ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cemmi.

CEMMI, relatore. Questo disegno di legge costituisce per un verso una sanatoria, per l'altro una novità. L'Esercito ha mutato di uniforme dopo l'ultima guerra a differenza dell'Aeronautica e della Marina e quindi gli ufficiali e i marescialli si sono trovati nelle condizioni di doversi pagare una nuova divisa; ecco perchè gli ufficiali ed i marescialli che erano in servizio nel 1949 hanno già avuto una distribuzione di stoffa e di foderami. Per i carabinieri è prescritta una divisa in panno nero quando sono fuori servizio; essa dovrebbe essere a carico dello Stato per non gravare eccessivamente il bilancio degli ufficiali e dei sottufficiali di questo Corpo.

Il disegno di legge si divide in due parti; una riguarda la distribuzione già avvenuta per gli ufficiali e i marescialli in servizio nel 1949; con l'altra parte si autorizza la distribuzione gratuita agli ufficiali ed ai marescialli dell'Arma dei carabinieri di un taglio di tessuto di diagonalino nero. Quindi sanatoria di una distribuzione già avvenuta ed autorizzazione ad una distribuzione nuova.

La spesa necessaria trova adeguata copertura negli opportuni stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

PALERMO. Noi siamo favorevoli a che venga data una indennità per le spese relative alla fattura delle divise, ma siamo contrari a qualsiasi distribuzione gratuita di stoffa e foderami.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo associarmi alle considerazioni del relatore, nel senso che la questione di dignità che noi poniamo, concatenata a questo disegno di legge, esige che gli ufficiali abbiano una divisa adeguata al loro grado. Se non si da una indennità è proprio per evitare che il denaro abbia altra destinazione, mentre la stoffa non può averne altra. Vogliamo cioè essere sicuri che quel che diamo sia destinato al confezionamento di divise.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la distribuzione gratuita per una sola volta agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di un taglio di tessuto diagonalino nero nella misura occorrente per la confezione di una uniforme ordinaria.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata la spesa per la già avvenuta distribuzione gratuita per una sola volta della stoffa e delle fodere occorrenti per la confezione di un'uniforme ordinaria di panno cordellino kaki agli ufficiali e ai marescialli dell'Esercito in servizio alla data del 1º settembre 1949.

(È approvato).

Art. 3.

Sono in ogni caso a carico degli interessati le spese di confezione delle uniformi.

(È approvato).

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

Art. 4.

Alla maggiore spesa presunta di lire 35 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952–53, sarà fatto fronte con le somme stanziate nel capitolo 255 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 535, concernente la
revoca delle concessioni di medaglie al valore
in favore degli appartenenti alla disciolta Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e sue specialità » (N. 2619).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e sue specialità ».

Come i colleghi sanno il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, revocò le concessioni di decorazioni al valore militare dell'Ordine militare d'Italia disposte in favore di appartenenti alla disciolta M.V.S.N. In sede di ricorso di uno degli appartenenti a questa milizia per una medaglia al valor militare (guadagnata, non per ragioni politiche o in seguito ad operazioni politiche fatte dalla milizia, ma in sede di un atto di coraggio personale compiuto nell'applicazione delle sue funzioni di cittadino e di appartenente ad una delle Forze armate) il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato. Io credo non si possa disconoscere la fondatezza di questo punto di vista,

perchè le medaglie al valor militare furono istituite per premiare atti di coraggio che vanno al di là del proprio dovere.

Ecco perchè propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PALERMO. Dichiaro che voteremo contro. JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi associo alle parole del Presidente e prego la Commissione di voler approvare il provedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.

Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

PALERMO. Io vorrei proporre al terzo comma dell'articolo 1, dove è detto che il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, che detta Commissione abbia un valore deliberativo e che fosse integrata dai rappresentanti dei partigiani e dei combattenti. Questo per evitare che si possa andare incontro alla riabilitazione del passato regime.

MARTINI. I compiti di questa Commissione sono già fissati per legge.

CASARDI. Non escludo che qui possa venire in considerazione anche qualche elemento

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

politico; non mi sembra però opportuno mutare la formazione di questa Commissione.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. A me sembra che così come è congegnato, il disegno di legge debba soddisfare proprio le esigenze di ordine politico che preoccupano il senatore Palermo. Se si dicesse che la Commissione militare, nella sua composizione attuale, ha potere deliberante, l'onorevole Palermo potrebbe avere la preoccupazione che una Commissione di carattere militare non sia sensibile a considerazione di ordine politico, ma poichè chi decide è il Ministro, cioè un organo squisitamente politico, e dato che la Costituzione impone di motivare la sua deliberazione, e rispondendo il Ministro del suo operato al Parlamento, mi sembra che le garanzie siano maggiori di quante ne darebbe una Commissione deliberante.

PALERMO. Il mio emendamento aggiuntivo al terzo comma sull'articolo 1 è del seguente tenore: « integrata con i rappresentanti delle seguenti organizzazioni combattentistiche: combattenti e reduci, associazione nazionale mutilati, associazione nazionale partigiani italiani, federazione italiana volontari della libertà ».

GASPAROTTO. Voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Palermo, perchè prima di tutto è strano che, mentre un decreto del Luogotenente delibera la revoca sulle medaglie al valore in questione, a distanza di tempo queste ritornino valide. Siccome nell'articolo è detto che questa Commissione militare può ripristinare, a domanda degli interessati, le decorazioni al valore militare, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche, è giusto che ci sia l'intervento dei rappresentanti dei combattenti e partigiani per darci adeguate garanzie. La burocrazia infatti non ha sensibilità per le questioni politiche, e se noi affidiamo all'arbitrio di essa, la facoltà di ripristinare o negare queste decorazioni al valore, noi veniamo a trascurare l'elemento politico che è affermato nell'ultima parte dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Faccio presente che le decorazioni guadagnate in tempo di pace sono state concesse per atti compiuti come cittadini, e pertanto il fatto della divisa è un elemento del tutto irrilevante ed occasionale.

PALERMO. Le decorazioni conferite in tempo di pace involgono quasi sempre un elemento politico. Pertanto teniamo presente che con questa legge si può arrivare a delle assurde riabilitazioni a cui spero nessuno voglia giungere.

CADORNA. La Milizia era formata anche di elementi tecnici.

PRESIDENTE. Quelli delle milizie speciali erano elementi arruolati per le proprie capacità tecniche. Il reclutamento degli ufficiali tecnici era fatto per pubblico concorso e si dovevano presentare i relativi diplomi. I postelegrafonici ad esempio erano tutti funzionari delle poste, quelli della milizia ferroviaria erano tutti tecnici ferroviari: in questi casi quindi non si può parlare di organi investiti di funzioni politiche.

PALERMO. Prendiamo il caso di un milite confinario il quale apre il fuoco contro dei contrabbandieri: compie un atto di valore per il quale gli spetta una decorazione. Ma se invece di contrabbandieri si trattava di antifascisti che volessero espatriare, questo milite avrebbe ottenuto una decorazione perchè ha ucciso un antifascista che varcava il confine. Ecco perchè propongo di immettere in questa Commissione i rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A questo comma è stato presentato da parte del senatore Palermo un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: «integrata con i rappresentanti delle seguenti organizzazioni combattentistiche: combattenti e reduci, associazione nazionale mutilati, associazione nazionale partigiani italiani, federazione italiana volontari della libertà ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi,

(Non è approvato).

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

Do lettura degli articoli 2 e 3:

Art. 2.

I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente articolo 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo n. 36 3dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952–53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai Comandi di stazione permanenti e agli Uffici di imbarco » (N. 2624)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai Comandi di stazione permanente e agli Uffici di imbarco ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martini.

MARTINI, relatore. Onorevoli colleghi, coll'articolo 189 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395 riguardante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, furono conservate, secondo le disposizioni allora in vigore, e salvo la revisione da farsi entro il 31 maggio 1924, le indennità e i soprassoldi e gli assegni speciali non contemplati nei precedenti articoli 171 e 178 allora

stabiliti per il personale dell'Esercito e della Marina, per servizi a terra della Capitaneria di porto, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Col decreto ministeriale 14 agosto 1925, numero 460 — vedi il Giornale militare ufficiale del 1925 a pagina 1757 — ai numeri 5 e 14 dell'articolo 4, furono concessi, o meglio conservati, agli ufficiali e sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti, agli uffici di imbarco nei periodi di grandi trasporti militari, il soprassoldo giornaliero di lire 2 per gli ufficiali e di lire 0,50 per i sottufficiali.

Tali soprassoldi sono rimasti invariati fino ad oggi. Col presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si vuole provvedere ad adeguare i detti soprassoldi al mutato valore della nostra moneta, elevandoli a lire 50 per gli ufficiali e a lire 25 per i sottufficiali, aumentabili a lire 60 giornaliere per gli ufficiali e lire 30 per i sottufficiali se i servizi saranno prestati nelle ore notturne.

Coll'occasione si ritiene giusto estendere il beneficio del soprassoldo ai graduati e militari di truppa e anche ai militari della Marina e dell'Aeronautica, nella misura di lire 20 giornaliere per i servizi prestati nelle ore diurne e lire 25 per quelli compiuti nelle ore notturne, intendendo per ore notturne quelle che vanno dalle ore 22 alle ore 6.

Alla maggiore spesa annua prevista in undici milioni sarà provveduto per lire 9.500.000, nell'esercizio 1952-53, per lire 300.000 con i fondi già stanziati rispettivamente ai capitoli 43 e 68 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il detto esercizio e per lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 183 del predetto stato di previsione.

Per quanto anche i nuovi soprassoldi siano sempre inadueguati, io vi propongo di approvare egualmente la legge così come l'ha approvata la Camera dei deputati, per renderla subito operante, ma facendo voti perchè in un prossimo domani si provveda a renderli più rispondenti ai tempi.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore.

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, è stabilito nelle seguenti misure:

Per i servizi computti nelle ore diurne: ufficiali, lire 50 giornaliere; sottufficiali, lire 25 gioraliere; graduati e militari di truppa, lire 20 gior-

Per i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6):

ufficiali, lire 60 giornaliere; sottufficiali, lire 30 giornaliere; graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.

Tale soprassoldo è dovuto altresì ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.

(È approvato).

naliere.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 11.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, per lire 9.500.000 e per lire 300.000 con i fondi già stanziati rispettivamente nei capitoli 43 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 183 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsı. (È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo » (N. 2626) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il soprassoldo spettante ai militari della Arma dei carabinieri a cavallo è stabilito nelle seguenti misure:

sottufficiali, appuntati e carabinieri, lire 25 giornaliere;

allievi carabinieri, lire 15 giornaliere. (È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952–53 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 234 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 » (N. 2644) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione ai cancellieri giudiziari militari del di-

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

sposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È estesa ai cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952–53, con i fondi già stanziati sul capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova » (N. 2645) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Ve-

rona e Padova », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il territorio della provincia di Reggio Calabria, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Napoli, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Palermo.

Il territorio della provincia di Mantova, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Milaro, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Verona.

Il territorio della provincia di Vicenza, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunate militare territoriale di Verona, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Padova.

(È approvato).

Art. 2.

I procedimenti in corso innanzi ai tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, per effetto dell'articolo 1, spettano, rispettivamente, alla competenza dei tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano conservando gli atti compiuti la loro validità.

Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare » (N. 2646) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cornaggia Medici.

CORNAGGIA MEDICI, relatore. L'onorevole Commissione sa che talvolta dei cittadini lasciano le loro normali occupazioni essendo richiamati dall'Aeronautica per seguire corsi di allenamento e di addestramento senza che a ciò corrisponda un effettivo richiamo in servizio. Il cittadino dunque è costretto ad abbandonare la sua occupazione e ad impegnare parecchio tempo in questi corsi. A tale scopo sono stati istituiti dei premi di allenamento e addestramento le cui misure col presente disegno di legge si propone di aumentare.

Mi permetto inoltre di far presente alla Commissione la pericolosità del mestiere di istruttore e di collaudatore di apparecchi. I compensi sono stati moltiplicati secondo i coefficenti stabiliti dalla legge.

Propongo quindi alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione per alleviare i danni che derivano ai cittadini dal dover seguire i corsi di allenamento e di addestramento, e per invogliare i militari dell'Aeronautica a divenire istruttori e collaudatori. (Interruzione del senatore Cadorna).

Debbo sottolineare ancora una volta che il collaudatore rischia continuamente la vita.

Il suo mestiere richiede il possesso di specifiche cognizioni tecniche.

L'aumento delle misure dei compensi tende essenzialmente, come ripeto, ad invogliare i militari in questione a compiere nel migliore dei modi le loro funzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'articolo 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 800 a lire 20.000, da lire 500 a lire 10.000 e da lire 250 a lire 5000.

(È approvato).

Art. 2.

Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.

(È approvato).

Art. 3.

Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12 bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da rire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

(È approvato),

64a RIUNIONE (4 dicembre 1952)

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952–53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1º aprile 1951.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,40.